

NUOVE LINEE GUIDA PER L'ALBO DEI FORNITORI  
DI SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI A CICLO DIURNO, DOMICILIARI E  
DIDATTICO-EDUCATIVI  
PER BAMBINI E RAGAZZI MINORI DI ETÀ  
E PER GENITORI

approvate con Deliberazione giuntale n. 588 dd.28.11.2023

FINALITÀ

Le Nuove Linee Guida per l'Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali, semiresidenziali a ciclo diurno, domiciliari e didattico-educativi per bambini e ragazzi minori di età e per genitori del Comune di Trieste (di seguito Nuove Linee Guida) definiscono prestazioni, servizi e standard organizzativi e metodologici necessari per operare nel sistema integrato dei servizi sociali, educativi e sanitari e dell'offerta educativa comunitaria del Comune di Trieste.

Le Nuove Linee Guida conseguono all'adozione del Decreto Regionale n. 0158 del 22 dicembre 2022 che approva il "Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione ....." (di seguito Regolamento), previsto dalla L. R. n. 6/2006, che ha definito i nuovi criteri per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture per minori e del successivo accreditamento, titolo che costituisce requisito necessario per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

Il Comune di Trieste pertanto recepisce integralmente quanto indicato dalla normativa regionale, integrando con le Nuove Linee Guida ulteriori criteri qualitativi non compresi nel testo di legge.

Le Nuove Linee Guida definiscono, in analogia con quanto previsto dal citato Regolamento regionale le seguenti tipologie di servizi:

**1. strutture educative residenziali**, distinte in:

- a) *Comunità familiare*
- b) *Comunità socio-educativa*
- c) *Comunità bambino/genitore*
- d) *Alloggio a alta autonomia*

**2. strutture educative semiresidenziali:**

- a) *Centro diurno socio-educativo*

Le Nuove Linee Guida inoltre integrano l'offerta di servizi per i minori con ulteriori tipologie non normate dalla cornice del Regolamento regionale:

**3. interventi educativi domiciliari**, distinti in:

- a) *Progetto per l'emancipazione*
- b) *Progetto di contrasto dell'istituzionalizzazione*

c) *Progetto educativo domiciliare per l'autonomia*

#### **4. interventi didattico-educativi**

a) *Progetto di contrasto della dispersione scolastica*

b) *Doposcuola socio-educativo*

Il Regolamento regionale definisce standard di funzionamento delle strutture per i minori i requisiti di ordine generale e strutturale, in particolare relativi agli obblighi legati al personale, a quelli assicurativi, di sicurezza, attinenti al trattamento dei dati, cui le presenti LG si conformano.

Restano in ogni caso ben evidenziati alcuni requisiti e caratteri di specificità che connotano le scelte dei servizi per i minori del Comune di Trieste, mantenendo l'attenzione su aspetti di qualità ritenuti fondamentali.

In particolare, l'accesso ai servizi educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari, quando sia proposto dal Servizio sociale o disposto dalle Autorità giudiziarie, sarà sempre preceduto da *valutazioni pedagogicamente orientate* degli aspetti educativi, sociali e psicologici (e eventualmente sanitari) allo scopo di garantire l'inclusione e l'integrazione sociale, la riduzione del disagio e il tendenziale azzeramento del rischio evolutivo dei soggetti accolti.

Inoltre, è ritenuto elemento qualificante nell'individuazione del personale impiegato l'*equilibrio di genere*, oltre che la presenza di operatori con la conoscenza della *lingua slovena* nei contesti in cui è richiesta.

## TIPOLOGIE DEI SERVIZI

### 1) Strutture educative residenziali

#### STANDARD EDUCATIVO PEDAGOGICI

1. partecipano al sistema degli interventi socio-assistenziali e educativi integrativi o sostitutivi della famiglia<sup>1</sup> e costituiscono il sistema di accoglienza per bambini e ragazzi temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e per i quali, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto predisposti dai servizi sociali, educativi, sanitari e assistenziali, non sia stato possibile attivare altre risorse familiari, l'affido eterofamiliare a una famiglia o a una persona singola, in grado di assicurare loro mantenimento, educazione, istruzione e le relazioni affettive di cui hanno bisogno nonché, secondo quanto *infra* precisato, anche in caso comprovato di necessità e urgenza;
2. improntano spazi, tempi, *routine* e organizzazione della quotidianità al modello familiare, richiamato dalle previsioni dell'art. 2 c. 2 della Legge n. 184/1983 per le comunità per bambini dai 0 ai 6 anni e con queste *Linee guida* estese a ogni struttura educativa residenziale per minori di età e alle altre coerenti disposizioni di legge<sup>2</sup>;
3. accolgono presso di sé bambini, ragazzi e genitori e assicurano mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale dei minori di età, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni<sup>3</sup>, esercitando a tale riguardo i poteri interni alla responsabilità genitoriale, anche in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche e con le autorità sanitarie<sup>4</sup> senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del bambino o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità o da ogni altra circostanza<sup>5</sup>;
4. garantiscono alle/agli ospiti capaci di discernimento, secondo l'età e il grado di maturità, il diritto di esprimere liberamente le loro opinioni su ogni questione che le/li interessa<sup>6</sup> e, se coloro siano coinvolti in procedimenti dinanzi a un'autorità giudiziaria, il diritto di ricevere informazioni pertinenti, di essere consultati e di esprimere la loro opinione, di essere informati delle eventuali conseguenze di tale loro opinione e di ogni decisione che li riguardi<sup>7</sup>; accompagnano le/gli ospiti,

<sup>1</sup> DPCM 21.5.2001 n. 308 art 2 c. 1 lett. a)

<sup>2</sup> DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 5 c. 1 lett. f). Cfr. inoltre Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, *Comunità residenziali per minorenni: per la definizione dei criteri e degli standard – documento di proposta* (Consulta delle Associazioni e delle Organizzazioni, istituita presso l'A.G.I.A. - Roma, 5.5.2015)

<sup>3</sup> Codice civile, art. 147

<sup>4</sup> Legge 4.5.1983 n. 184 art. 5

<sup>5</sup> Legge 27.5.1991 n. 176 art. 2 (Convenzione dei diritti del fanciullo, New York, 1989)

<sup>6</sup> Legge 27.5.1991 n. 176 art. 12 (Convenzione dei diritti del fanciullo, New York, 1989) e *Raccomandazioni 1, 2 e 3* in Belotti, Milani e altri, op. cit.

<sup>7</sup> Legge 20.3.2003 n. 77 art. 3 (Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, Strasburgo, 1996) e *Raccomandazioni 1, 2 e 3* in Belotti, Milani e altri, op. cit.

secondo quanto stabilito dalla legge, da specifiche disposizioni, dalle consuetudini o secondo necessità, nelle fasi dei procedimenti giudiziari penali, civili e amministrativi; negli *iter* di ogni altro adempimento amministrativo per solito rimesso alla cura di coloro che esercitano le funzioni genitoriali ovvero, se non diversamente disposto dall'Autorità giudiziaria, di concerto e collaborazione con coloro<sup>8</sup>, e nel corretto e tempestivo accesso al sistema dei servizi sociali, educativi e sanitari e alle provvigioni previste;

5. conformano la progettazione e l'azione educative ai principi della Costituzione della Repubblica italiana, alla legge, alle prescrizioni delle Autorità giudiziarie e agli obiettivi comuni indicati dagli operatori del sistema integrato dei servizi sociali, educativi e sanitari, curando ogni accoglimento comunitario così che la permanenza di ciascuna/ciascun minore di età nelle strutture educative residenziali non si protragga oltre le previsioni progettuali e assicurando, per l'intero tempo di ogni permanenza, che l'azione educativa, con costanza di metodo e coerenza di prassi, sia orientata a ridurre la permanenza delle/dei minori di età fuori dalla famiglia;
6. hanno cura dei legami di ciascuna/ciascun ospite con la famiglia di origine – se non altrimenti disposto dalle Autorità giudiziarie e secondo obiettivi e strategie stabilite dal Servizio sociale con, se presenti, gli altri servizi del sistema integrato dei servizi sociali, educativi e sanitari – assicurando che siano mantenuti e che la famiglia di origine sia coinvolta nei processi evolutivi, di crescita e di maturazione delle/dei figli e ciò, per quanto possibile, evitando che il confronto inevitabile tra esperienze contraddittorie di genitorialità e/o di costrutti culturali “*implichi conflitto di lealtà nei confronti di affetti e radici del Sé*”<sup>9</sup>;
7. consentono l'accoglienza di fratelli e sorelle, anche in eccezionale deroga a quanto stabilito da queste *Linee guida* in ordine alla ricettività massima, e comunque sostengono e favoriscono i rapporti tra fratelli e sorelle;
8. prevedono che le azioni educative programmate siano aperte alle molteplici realtà e culture familiari e connesse ai percorsi scolastici e formativi, alle responsabilità di studio, agli impegni del tempo libero (associativi, sportivi, culturali) così da offrire la possibilità di vivere in sicurezza esperienze relazionali con significativi contenuti di ordine affettivo, emotivo e cognitivo, destinate a valorizzare o accrescere le competenze relazionali, affettive, emotive e cognitive, la stima di sé e la più corretta percezione di sé in rapporto al mondo e agli altri, in un contesto relazionale capace di orientare intenzionalmente proposte, percorsi, attività individuali e di gruppo;
9. assicurano a ogni struttura educativa residenziale o gruppo di lavoro comunque costituito o singola/o educatrice/educatore la possibilità di avvalersi con continuità e a cadenza almeno mensile dell'apporto professionale di un *supervisore*; l'incarico di supervisore deve essere affidato a esperti esterni all'organizzazione dell'ente gestore con preparazione specifica in ambito pedagogico o psicologico o psicopedagogico; la supervisione prevede anche funzioni formative e consulenziali;

<sup>8</sup> S'intende anche chi eserciti le funzioni tutorie per disposizione d'una Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 343 e sgg. Del Codice civile

<sup>9</sup> Laura Palareti, Chiara Berti, Paola Bastianoni, *Valutare le comunità residenziali per minori: la costruzione di un modello ecologico*, 2006

- 10.** adottano per le fasi dell'accoglienza, della permanenza e della dimissione il sistema di procedure e di documentazione previsto dalle *Buone prassi*, incluse revisioni e integrazioni, e inviano con regolarità esaurienti e ordinate relazioni scritte a cadenza quadrimestrale o secondo necessità o in ottemperanza diretta o indiretta a disposizioni delle Autorità giudiziarie, in ogni caso secondo le indicazioni dell'allegato delle *Buone prassi: Le parole degli educatori. Come dire, cosa dire, per chi dire. Premesse*;
- 11.** predispongono, se necessario e richiesto, secondo gli indirizzi del Servizio sociale e di concerto con gli altri servizi educativi e sanitari coinvolti, le azioni educative volte a preparare e accompagnare l'allontanamento dalla famiglia e l'accoglienza nelle strutture educative residenziali;
- 12.** elaborano per ciascun ospite, di concerto con il Servizio sociale comunale, entro 30 (trenta) giorni dall'accoglimento, il Progetto quadro;
- 13.** elaborano per ciascun ospite il Progetto di dimissione, di concerto con il Servizio sociale e gli altri servizi educativi e sanitari coinvolti, sei mesi prima della data prevista per la dimissione o del compimento del diciottesimo anno di età; precisano e avviano le azioni educative volte a preparare e accompagnare il rientro in casa, l'affido, l'adozione o la vita autonoma delle/degli ospiti; salva la possibilità di deroga in casi eccezionali, se vi sia rischio di pregiudizio per qualcuna delle persone ospiti o per le/gli educatrici/educatori, di concerto con il Servizio sociale e previo reperimento di una nuova sistemazione;
- 14.** adottano le dieci *Raccomandazioni* per gli operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari in esito alla ricerca *Crescere fuori famiglia* già richiamate in queste *Linee guida* (*supra*, nota 4);
- 15.** promuovono, agevolano e accompagnano, secondo le prescrizioni delle Autorità giudiziarie e le indicazioni del Servizio sociale comunale e della rete degli operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari, il rientro in famiglia e l'affidamento eterofamiliare delle/degli ospiti, ne accompagnano le fasi di avvio per il tempo necessario a garantirne la migliore riuscita e, quanto all'affidamento eterofamiliare, conformano l'azione educativa alle *Linee guida* nazionali e regionali in materia di affido, ai protocolli vigenti e alle indicazioni dell'allegato alle *Buone prassi: Le azioni degli educatori: l'affido dopo la comunità*;
- 16.** stabiliscono, mantengono e curano le relazioni con gli operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari al fine di garantire, con intenzionalità educativa, nella quotidianità, l'adeguata presa in carico di ciascuna/ciascun ospite nonché la coerenza pedagogica degli interventi e delle azioni dei servizi e dei professionisti con le pratiche, nella quotidianità, di ciascuna struttura residenziale;
- 17.** informano di accoglienze, dimissioni e mancati rientri la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, secondo quanto previsto dalla legge<sup>10</sup> e dalle prassi in uso<sup>11</sup>;
- 18.** forniscono quanto necessario per l'igiene personale e la cura di ciascun ospite e provvedono alla dotazione ordinaria del vestiario e alla sua manutenzione;

<sup>10</sup> Legge Legge 4.5.1983 n. 184 art. 9 c. 2

<sup>11</sup> Disposizioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste, dd. 22.11.2007 al riguardo dell'art. 9 c. 2 Legge 28.3.2001 n. 149 "disposizioni per la redazione e trasmissione degli elenchi semestrali dei minori collocati"

19. consegnano al ragazzo, secondo modalità e finalità educative gestite dagli educatori della Comunità e in considerazione dell'età, della maturità e del grado di discernimento, un importo per piccole spese personali.

## **TIPOLOGIE**

### **Comunità familiare**

Accoglie fino a sei minori di età, compresi i figli della eventuale coppia di adulti residente, se presenti; può prevedere un posto aggiuntivo per la pronta accoglienza secondo quanto precisato *infra*; costituisce per bambini e ragazzi, a mezzo della stabile convivenza degli adulti e dei minori di età, un contesto di vita caratterizzato da clima affettivo, modelli relazionali e modalità di conduzione rispondenti alle esigenze proprie dell'età e al livello di maturazione di ciascuno di essi, in analogia con quelli familiari.

### **Comunità socio-educativa**

Accoglie fino a un massimo di dieci minori e assicura due posti alla pronta accoglienza secondo quanto precisato *infra*; la gestione comunitaria è di tipo familiare, prevede la rotazione di educatrici e educatori che esercitano la professione in forma di attività lavorativa, una/o delle/dei quali con funzioni di coordinamento.

Salve diverse statuizioni delle Autorità giudiziarie, la permanenza di bambine/i di età compresa tra 0 e 6 anni deve tendenzialmente concludersi dopo sei mesi; è prevista proroga della permanenza dopo il compimento del diciottesimo anno di età se coerente con il P.E.I. o disposto dall'Autorità giudiziaria, secondo le indicazioni del dal Servizio sociale, sentita la rete dei servizi e delle istituzioni.

### **Comunità bambino-genitore**

Accoglie fino a un massimo di quattro nuclei familiari con i relativi figli minori e, comunque, sino al raggiungimento di un numero massimo di dodici presenze, figli minori compresi; all'interno dei dodici è previsto un posto per la pronta accoglienza.

Osserva la qualità della relazione tra genitori e figli e la genitorialità nel farsi quotidiano; impartisce le indicazioni necessarie a stabilire, migliorare e mantenere la relazione tra genitori e figli e per correggere disfunzioni della genitorialità; mira a conseguire il raggiungimento del massimo grado possibile di autonomia del genitore nella gestione del figlio; accompagna le persone adulte nella realizzazione del loro progetto e le sostiene, al bisogno, nella cura del proprio stato di salute, nell'attenzione per i bisogni dei figli, nella ricerca di una occupazione lavorativa e di una abitazione; garantisce il rapporto del figlio con l'altro genitore, se non diversamente disposto dalle Autorità giudiziarie; prevede che le finalità osservative, educative e di accompagnamento possano realizzarsi anche a domicilio e, in tal caso e se richiesto, tanto nelle fasi che precedono l'accoglienza tanto in quelle successive alla dimissione e che sostengono e accompagnano l'autonomia; accompagna l'evolversi della gravidanza, sia nell'ipotesi che la donna accetti di occuparsi del

figlio che in caso contrario; prevede, in assenza dei genitori, di occuparsi dei loro figli per il tempo necessario e, se del caso, di accompagnarne la transizione in una comunità socio-educativa per bambini o in una famiglia affidataria; salve eccezioni, la permanenza dei nuclei genitore/figli si conclude dopo dodici mesi.

### **Alloggio ad alta autonomia**

Accoglie fino a un massimo di sei ragazzi; può essere previsto un posto per la pronta accoglienza.

E' una struttura educativa residenziale non a ciclo continuo (365 giorni all'anno orario diurno); agevola e sostiene e accompagna la transizione tra l'età adolescenziale e l'età adulta e promuove la progressiva autonomia dei ragazzi accolti; promuove l'autorganizzazione e la cooperazione e favorisce forme di mutuo aiuto, collaborazione e associazione tra persone che hanno vissuto l'esperienza di vivere fuori dalla famiglia.

### **PRONTA ACCOGLIENZA**

Risponde con immediatezza, previa valutazione del Servizio sociale o in esito a provvedimenti di cui alle previsioni dell'art. 403 Codice civile, a bisogni impreveduti di ospitalità e protezione; accoglie bambini, preadolescenti o adolescenti come precisato; la permanenza si conclude nel termine di sessanta giorni dall'accoglienza con il rientro in famiglia o con l'affido eterofamiliare o parentale o con l'accoglienza in una comunità, anche la stessa presso la quale è stata attivata la pronta accoglienza, salvo il numero di posti previsto per ciascuna struttura educativa residenziale, inclusi quelli destinati alla pronta accoglienza aumentati di una sola unità; deve provvedersi in ogni caso, anche *ex post*, secondo quanto previsto dal sistema delle *Buone prassi* e salva l'autorizzazione formale dell'Ente che sarà tempestivamente informato dell'avvenuto accoglimento;

## 2. Strutture educative semiresidenziali a ciclo diurno

### STANDARD EDUCATIVO PEDAGOGICI

1. partecipano al sistema degli interventi socio assistenziali e educativi integrativi o sostitutivi della famiglia<sup>12</sup> e costituiscono il sistema di accoglienza semiresidenziale<sup>13</sup> predisposto per accogliere bambini e ragazzi la cui situazione di disagio e di rischio evolutivo sia all'attenzione del servizio sociale, ma non tale da comportare provvedimenti di allontanamento dal nucleo familiare e di affido a strutture educative residenziali;
2. partecipano alla funzione di prevenzione dei servizi sociali, sanitari e educativi atta a scongiurare o limitare, secondo gli indirizzi nazionali e locali, il ricorso agli allontanamenti e ai conseguenti affidi a strutture educative residenziali e a dare concreta attuazione a quanto previsto dalla Legge 4.5.1983 n. 184<sup>14</sup>;
3. assicurano la funzione, coerente con il sistema delle *Buone prassi*<sup>15</sup>, di agevolare, sostenere e accompagnare bambini e ragazzi durante le prime fasi del percorso che segue la dimissione da strutture educative residenziali e che comporti il rientro nei nuclei familiari di origine, l'affido eterofamiliare, la vita autonoma o, laddove necessario e richiesto, l'accoglienza in una struttura educativa residenziale o progetti di affido eterofamiliare o parentale;
4. assicurano la funzione, connessa con quelle di prevenzione e accompagnamento, di sostenere le capacità genitoriali di madri e padri dei bambini e dei ragazzi accolti, interagendo con essi pur senza sostituirsi ad essi, bensì garantendo a genitori e parenti soluzioni organizzative e modelli rigorosi di confronto per ogni difficoltà educativa, relazionale e organizzativa;
5. prevedono che le azioni educative programmate siano aperte alle molteplici realtà e culture familiari e connesse ai percorsi scolastici e formativi, alle responsabilità di studio, agli impegni del tempo libero (associativi, sportivi) così da offrire la possibilità di vivere in sicurezza esperienze relazionali con significativi contenuti affettivi, emotivi e cognitivi, destinate a valorizzare o accrescere le competenze relazionali, affettive, emotive e cognitive, la stima di sé e la più corretta percezione di sé in rapporto al mondo e agli altri, in un contesto relazionale capace di orientare intenzionalmente proposte, percorsi, attività individuali e di gruppo;
6. consentono l'accoglienza di fratelli e sorelle, anche in eccezionale deroga a quanto stabilito da queste *Linee guida* in ordine alla ricettività. e comunque sostengono e favoriscono i rapporti tra fratelli e sorelle;

<sup>12</sup> DPCM 21.5.2001 n. 308 art 2 c. 1 lett. a)

<sup>13</sup> L.R. 6/2006

<sup>14</sup> Art. 1 c. 3 Legge 184/1983: (...) Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia (...).

<sup>15</sup> In particolare, il riferimento è alla "tecnica delle dimissioni" (in Corte d'Appello, Tribunale e Procura minorenni di Torino, *Informazioni, indicazioni e suggerimenti ai servizi socio-assistenziali e sanitari delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta in ordine alla tutela giudiziaria dei minori*, Torino, giugno 2004) e ripresa nella Scheda di dimissione (in Comune di Trieste, Piano di Zona n. 9 "Buone pratiche nelle comunità educative", Relazione di presentazione delle schede di lavoro, Trieste, febbraio 2008)



7. non sostituiscono il ricorso alla risorsa educativa residenziale se questa è necessaria alla migliore tutela e garanzia dei diritti soggettivi di bambini e ragazzi, secondo quanto previsto dalle norme nazionali e internazionali;
8. non ripetono la proposta educativo-didattica del Servizio di integrazione scolastica (S.I.S.) del Comune di Trieste né gli spazi e l'orientamento ludico dei ricreatori comunali o degli oratori parrocchiali né sostituiscono i progetti, individuali, di gruppo o domiciliari che fanno capo al Servizio di sostegno socio-educativo (S.S.S.Ed.) del Comune di Trieste bensì assicurano a livello progettuale e nella quotidianità l'integrazione con il S.I.S., i ricreatori comunali, ove presenti, gli oratori e il S.S.S.Ed;
9. organizzano gli spazi onde garantire lo svolgimento di attività di gruppo e individuali e la preparazione e consumazione di pasti;
10. assicurano per ogni struttura educativa semiresidenziale la presenza di un coordinatore<sup>16</sup>;
11. assicurano a ogni struttura educativa semiresidenziale o gruppo di lavoro comunque costituito o singola/o educatrice/educatore la possibilità di avvalersi con continuità e a cadenza almeno mensile dell'apporto professionale di un supervisore; l'incarico di supervisore deve essere affidato a esperti, esterni all'organizzazione dell'ente gestore, con preparazione specifica in ambito pedagogico o psicologico o psicopedagogico; la supervisione comprenderà anche funzioni formative e consulenziali;
12. adottano per gli aspetti programmatori, progettuali, valutativi, di verifica e per il governo della quotidianità la forma organizzativa del gruppo di lavoro e la modalità operativa del lavoro di gruppo;
13. limitano, per quanto possibile, il *turn-over* delle educatrici e degli educatori;
14. organizzano la rotazione delle educatrici e degli educatori durante la giornata nel migliore interesse delle persone minori di età ospiti;
15. adottano per le fasi dell'accoglienza, della permanenza e della dimissione il sistema di documentazione previsto dalle *Buone prassi*, incluse revisioni e integrazioni e inviano con regolarità esaurienti e ordinate relazioni scritte a cadenza quadrimestrale, ovvero secondo quanto suggerito da contingenze o in ottemperanza diretta o indiretta a disposizioni delle Autorità giudiziarie, in ogni caso secondo le indicazioni dell'allegato delle *Buone prassi: Le parole degli educatori. Come dire, cosa dire, per chi dire. Premesse*;
16. elaborano il Progetto educativo del servizio educativo semiresidenziale, onde promuovere, favorire, realizzare e sviluppare il lavoro reticolare e comunitario volto a integrare le azioni educative quotidiane con la rete affettiva e comunicativa positiva delle/degli ospiti, in particolare con i loro genitori e familiari;
17. elaborano per ciascun ospite, di concerto con il Servizio sociale comunale, entro 15 (quindici) giorni dall'accoglimento, il Progetto quadro;
18. elaborano per ciascun ospite, in autonomia, sulla scorta del Progetto quadro e non oltre 30 (trenta)

---

<sup>16</sup> DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 5 c. 1 lett. d)

- giorni dall'accoglimento, il Progetto educativo individualizzato<sup>17</sup> secondo le indicazioni dell'allegato delle *Buone prassi: Le parole degli educatori. Dire e predire: gli obiettivi possibili* e le disposizioni di legge<sup>18</sup>;
19. elaborano per ciascun ospite il Progetto di dimissione, di concerto con il Servizio sociale e gli altri servizi educativi e sanitari coinvolti, tre mesi prima della data prevista per la conclusione del progetto o del compimento del diciottesimo anno di età; precisano e avviano le azioni educative volte a preparare e accompagnare il rientro in casa, l'affido, l'adozione o la vita autonoma delle/degli ospiti; salva la possibilità di deroga in casi eccezionali, di concerto con il Servizio sociale, se vi sia rischio di pregiudizio per qualcuna delle persone che frequentano la struttura semiresidenziale o per le/gli educatrici/educatori;
  20. adottano una Carta dei servizi<sup>19</sup> ovvero un progetto generale della struttura educativa residenziale che comprenda la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni comprese, secondo lo schema precisato più avanti;
  21. adottano le dieci *Raccomandazioni per gli operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari* in esito alla ricerca *Crescere fuori famiglia* già richiamate in queste *Linee guida* (*supra*, nota 4);
  22. promuovono, agevolano e accompagnano, secondo le prescrizioni delle Autorità giudiziarie e le indicazioni del Servizio sociale comunale e della rete degli operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari, la permanenza in famiglia e l'affidamento eterofamiliare di bambini e ragazzi e conformano l'azione educativa alle *Linee guida* nazionali e regionali in materia di affido e ai protocolli vigenti;
  23. stabiliscono, mantengono e curano le relazioni con gli operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari al fine di garantire, con intenzionalità educativa, nella quotidianità, l'adeguata presa in carico di ciascuna/ciascun bambina/o o ragazza/o nonché la coerenza pedagogica degli interventi e delle azioni dei servizi e dei professionisti con le pratiche, nella quotidianità, della struttura educativa semiresidenziale.

## **TIPOLOGIE**

### **Centro diurno socio-educativo**

Accoglie da cinque a quindici bambini e/o ragazzi di età compresa tra 6 e 18 anni, prevedendo spazi diversi per età omogenee.

Garantisce apertura quotidiana da cinque fino a dodici ore fino a sei giorni alla settimana e per dodici mesi all'anno ovvero interventi modulati a prescindere dall'orario di apertura e variamente dispiegati nell'arco delle giornate, delle settimane e dei mesi, in particolare quando sia richiesto dalle condizioni di salute psicologica di preadolescenti e adolescenti o dei loro genitori; prevede eventualmente azioni educative a domicilio e interazioni, anche in struttura, con i genitori dei ragazzi accolti;

<sup>17</sup> DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 5 c. 1 lett. e)

<sup>18</sup> DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 5 c. 1 lett. e)

<sup>19</sup> DPCM 21.5.2001 n. 308 art. 5 c. 1 lett. g)

può prevedere preparazione e somministrazione del pranzo e di una merenda pomeridiana; ove l'intervento si dispieghi in modo prevalente per accompagnare i percorsi scolastici, può prevedere diversi orari di apertura nel periodo estivo; può prevedere in affiancamento al personale educativo la presenza di volontari laici e/o religiosi al fine, comunque di integrare, sostenere e accompagnare le funzioni familiari nei percorsi scolastici e nell'educazione al governo del tempo libero, inclusi accessi domiciliari; offre interventi strutturati legati agli impegni scolastici nonché di carattere educativo e di animazione; di concerto con il Servizio sociale prevede progetti per bisogni educativi speciali e modula, all'uopo, l'organizzazione.

### **3. Interventi educativi domiciliari**

#### **STANDARD EDUCATIVO PEDAGOGICI**

1. partecipano al sistema degli interventi socio-assistenziali e educativi integrativi o sostitutivi della famiglia<sup>20</sup> approntati per minori di età con i loro genitori o con altri prestatori di cure e per giovani adulti della fascia di età compresa tra i 18 e i 21 anni compiuti nel prosieguo di interventi di tipo comunitario o per evitare il ricorso alla risorsa educativa residenziale o per agevolare e accompagnare progetti di autonomia e comunque per finalità osservative;
2. partecipano alla funzione di prevenzione dei servizi sociali, sanitari e educativi per evitare o limitare, secondo gli indirizzi nazionali e locali, il ricorso agli allontanamenti e ai conseguenti affidi a strutture educative residenziali e a dare concreta attuazione a quanto previsto dalla Legge 4.5.1983 n. 184<sup>21</sup>;
3. assicurano la funzione, coerente con il sistema delle *Buone prassi*<sup>22</sup>, di agevolare, sostenere e accompagnare genitori con figli ovvero i giovani adulti nelle prime fasi dopo la dimissione da strutture educative residenziali o nell'avvio e/o nel mantenimento e/o nel consolidamento della vita autonoma, con particolare cura per le questioni lavorativa e abitativa;
4. assicurano la funzione, connessa con quelle di prevenzione e accompagnamento, di sostenere i genitori e i loro figli o i giovani adulti per favorire, interagendo con essi, l'autonoma strutturazione, in termini educativi, relazionali e organizzativi, di prassi e modelli di governo della vita quotidiana;
5. prevedono che le azioni educative programmate siano aperte alle molteplici realtà e culture familiari e connesse agli impegni di lavoro, ai percorsi scolastici e formativi e in generale ai doveri propri dell'adulthood;
6. assicurano la coerenza del progetto educativo con il sistema dei servizi educativi residenziali e semiresidenziali, con il S.I.S. del Comune di Trieste, i ricreatori comunali, ove presenti, gli oratori e il S.S.S.Ed.;
7. assicurano per ciascun progetto di domiciliarietà la presenza di un referente;
8. assicurano a ogni gruppo di lavoro comunque costituito o singola/o educatrice/educatore la possibilità di avvalersi con continuità dell'apporto professionale di un supervisore; l'incarico di supervisore deve essere affidato a esperti, esterni all'organizzazione dell'ente gestore, con preparazione specifica in ambito pedagogico o psicologico o psicopedagogico; la supervisione comprenderà anche funzioni formative e consulenziali;
9. adottano per gli aspetti programmatori, progettuali, valutativi e di verifica la forma organizzativa del

<sup>20</sup> DPCM 21.5.2001 n. 308 art 2 c. 1 lett. a)

<sup>21</sup> Art. 1 c. 3 Legge 184/1983: (...) Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia (...).

<sup>22</sup> In particolare, il riferimento è alla "tecnica delle dimissioni" (in Corte d'Appello, Tribunale e Procura minorenni di Torino, *Informazioni, indicazioni e suggerimenti ai servizi socio-assistenziali e sanitari delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta in ordine alla tutela giudiziaria dei minori*, Torino, giugno 2004) e ripresa nella Scheda di dimissione (in Comune di Trieste, Piano di Zona n. 9 "Buone pratiche nelle comunità educative", Relazione di presentazione delle schede di lavoro, Trieste, febbraio 2008)

- gruppo di lavoro e la modalità operativa del lavoro di gruppo;
10. limitano, per quanto possibile, il *turn-over* delle educatrici e degli educatori;
  11. adottano per le fasi dell'avvio e della chiusura di ogni progetto e *in itinere* un sistema di documentazione coerente con quello previsto dalle così dette *Buone prassi*, incluse revisioni e integrazioni e inviano con regolarità esaurienti e ordinate relazioni scritte o secondo quanto suggerito da contingenze o in ottemperanza diretta o indiretta di disposizioni delle Autorità giudiziarie, in ogni caso secondo le indicazioni dell'allegato delle *Buone prassi: Le parole degli educatori. Come dire, cosa dire, per chi dire. Premesse*;
  12. elaborano il Progetto educativo del servizio educativo domiciliare, per promuovere, favorire, realizzare e sviluppare il lavoro reticolare e comunitario volto a integrare le azioni educative con la rete affettiva e comunicativa positiva delle persone adulte e minori di età coinvolte;
  13. precisano il modello teorico di riferimento<sup>23</sup>;
  14. elaborano prima dell'avvio delle azioni educative, per ciascun nucleo familiare o persona singola, di concerto con il Servizio sociale comunale, il Progetto quadro, con precisazione degli obiettivi, dei tempi, del periodo delle verifiche e dei costi;
  15. ciascun progetto ha la durata massima *infra* precisata e può prevedere, nelle prime due settimane, se i progetti non seguano la dimissione da strutture educative residenziali, un periodo di osservazione;
  16. precisano, nella Carta dei servizi dell'ente gestore, le tariffe praticate con indicazione delle prestazioni comprese, secondo lo schema precisato più avanti;
  17. adottano le dieci *Raccomandazioni per gli operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari* in esito alla ricerca *Crescere fuori famiglia* già richiamate in queste *Linee guida* (supra, nota 4);
  18. promuovono, agevolano e accompagnano, secondo le prescrizioni delle Autorità giudiziarie e le decisioni del Servizio sociale comunale e della rete degli operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari, la permanenza in famiglia e l'affidamento eterofamiliare di bambini e ragazzi e conformano l'azione educativa alle *Linee guida* nazionali e regionali in materia di affido e ai protocolli vigenti;
  19. stabiliscono, mantengono e curano le relazioni con gli operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari al fine di garantire, con intenzionalità educativa, nella quotidianità, l'adeguata presa in carico dei nuclei e delle persone singole nonché la coerenza pedagogica degli interventi e delle azioni dei servizi e dei professionisti con le pratiche degli interventi educativi domiciliari.

## **TIPOLOGIE**

### **Progetto per l'emancipazione**

Si attiva per nuclei genitore<sup>24</sup>/figli in uscita da strutture educative residenziali per genitore con figli (in esito a prescrizioni delle Autorità giudiziarie ovvero in regime di consensualità):

<sup>23</sup> Laura Palareti, Chiara Berti, Paola Bastianoni, *Valutare le comunità residenziali per minori: la costruzione di un modello ecologico*, 2006

<sup>24</sup> O altro prestatore di cure (*care-giver*)

- per i quali, conseguiti gli obiettivi dell'accoglienza comunitaria, sia prematuro prevederne di ulteriori senza il sostegno o l'accompagnamento di educatori;
- laddove per il conseguimento di nuovi obiettivi non occorra che l'accoglienza comunitaria si protragga bensì che si ridefinisca e caratterizzi il contesto dell'azione e della relazione educativa prevedendo progressivi spazi di autonomia;
- se il protrarsi dell'accoglienza comunitaria mini al contempo i risultati conseguiti e quelli ancora da conseguire e conseguibili;

per la durata di sei mesi, ripetibili;

prevedendo progressivo disimpegno delle ore di presenza educativa.

### **Progetto di contrasto dell'istituzionalizzazione**

Si attiva per nuclei genitore<sup>25</sup>/figli:

- per evitare il ricorso alla risorsa educativa residenziale e, al contempo, se occorrono azione osservativa e azioni di indirizzo e orientamento – prescritte o no dalle Autorità giudiziarie;
- quando non sia auspicabile o sia irripetibile il ricorso alla risorsa educativa residenziale e, al contempo, se occorrono azione osservativa e azioni di indirizzo e orientamento - prescritte o no dalle Autorità giudiziarie;

per la durata di sei mesi, ripetibili;

prevedendo progressivo disimpegno delle ore di presenza educativa.

### **Progetto educativo domiciliare per l'autonomia**

Si attiva per giovani adulti (fascia di età 18-21 anni; in esito a prescrizioni dell'Autorità giudiziaria minorile e comunque in regime di consensualità):

- per i quali, conseguiti gli obiettivi dell'accoglienza comunitaria, sia prematuro prevederne di ulteriori senza il sostegno o l'accompagnamento di educatori;
- se la maggiore età sconsigli il protrarsi dell'accoglienza comunitaria o comunque quest'ultima mini al contempo i risultati conseguiti e quelli ancora da conseguire e conseguibili;
- se occorrono, e siano accettate, azione osservativa e azioni di indirizzo e orientamento;

per la durata di sei mesi, ripetibili;

prevedendo progressivo disimpegno delle ore di presenza educativa.

---

<sup>25</sup> O altro prestatore di cure (*care-giver*)

#### **4. Interventi didattico-educativi**

##### **STANDARD EDUCATIVO PEDAGOGICI**

1. partecipano alla funzione di prevenzione dei servizi sociali, sanitari e educativi di contrasto alla dispersione scolastica;
2. assicurano la funzione di accompagnamento e di sostegno delle capacità genitoriali degli adulti di riferimento dei ragazzi accolti, garantendo soluzioni organizzative e modelli educativi di confronto per le difficoltà educativa, relazionale e organizzativa;
3. prevedono che le azioni programmate didattico-educative siano aperte alle molteplici realtà e culture familiari e connesse ai percorsi scolastici e formativi, alle responsabilità di studio e agli impegni del tempo libero (associativi, sportivi);
4. offrono la possibilità di vivere in sicurezza esperienze relazionali con significativi contenuti di ordine affettivo, emotivo e cognitivo, per valorizzare e accrescere le relative competenze, la stima di sé e la più corretta percezione di sé in rapporto al mondo e agli altri in un contesto relazionale capace di orientare percorsi e attività individuali e di gruppo;
5. non ripetono la proposta didattico-educativa del Servizio di integrazione scolastica (S.I.S.) del Comune di Trieste;
6. integrano i progetti individuali, di gruppo o domiciliari che fanno capo al Servizio di sostegno socio-educativo (S.S.S.Ed.) del Comune di Trieste e assicurano a livello progettuale e nella quotidianità l'integrazione con gli stessi ove presenti;
7. organizzano gli spazi per garantire lo svolgimento di attività di gruppo e individuali con particolare cura per la realizzazione di attività laboratoriali non estemporanee, programmate e partecipate, non esclusa l'eventuale consumazione condivisa di pasti preconfezionati almeno una volta a settimana;
8. assicurano la presenza di insegnanti (volontari o messi a disposizione dall'istituzione scolastica) e di educatori professionali con speciale cura per la selezione del personale, per i curriculum formativi delle educatrici e degli educatori, in relazione alle caratteristiche del servizio e dei bisogni delle persone che frequentano le strutture didattico-educative e comunque secondo le norme vigenti al momento dell'approvazione di queste *Linee guida*;
9. assicurano la presenza di un responsabile del progetto;
10. assicurano al gruppo di lavoro la possibilità di incontrarsi con continuità e a cadenza almeno quindicinale per garantire, con la libera discussione delle azioni didattiche e educative, il buon andamento del servizio;
11. adottano la modalità operativa del lavoro di gruppo per gli aspetti programmatici, progettuali, valutativi e di verifica dell'organizzazione della quotidianità apprenditiva;
12. limitano per quanto possibile, il turn-over degli insegnanti e delle educatrici e degli educatori e garantisce il numero adeguato di operatori per le esigenze dei ragazzi;
13. predispongono un progetto educativo e didattico individualizzato nel quale, avuto riguardo per i

limiti e le potenzialità di ognuno, siano precisati, con gli obiettivi da raggiungere, i metodi e gli strumenti più adeguati allo scopo;

14. elaborano per ogni ragazzo accolto il patto educativo, strumento di collaborazione e assunzione di responsabilità che coinvolge ragazzi, famiglie e operatori e nel quale sia previsto il ritiro del ragazzo dalla scuola e l'istruzione parentale sia affidata al servizio didattico-educativo; il patto è sottoscritto dal ragazzo, dalla famiglia, dal servizio didattico-educativo e dai servizi sociali di riferimento e prevede un sistema di valutazione al quale partecipano ragazzi, famiglie, insegnanti, educatori e operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari;
15. precisano il modello teorico di riferimento;
16. adottano una Carta dei servizi o un progetto generale del servizio didattico-educativo che comprenda la previsione della spesa giornaliera;
17. adottano le Linee di indirizzo per il sostegno alle famiglie vulnerabili (2017, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali);
18. mantengono le relazioni con gli operatori dei servizi sociali, educativi e sanitari al fine di garantire la coerenza pedagogica degli interventi e delle azioni dei servizi con le proprie pratiche educativo-didattiche nella quotidianità;
19. prevedono per ciascun ragazzo un percorso di orientamento alla fine della terza media per accompagnarlo e sostenerlo in un futuro percorso formativo, qualificativo o lavorativo; ridurre la dispersione scolastica; supportare l'ingresso autonomo nel mondo del lavoro, in un'ottica di collaborazione con tutti i soggetti coinvolti (ragazzi, famiglie, scuola, ambienti lavorativi).



## **TIPOLOGIE**

### **Progetto di contrasto della dispersione scolastica**

E' un intervento per la riduzione della dispersione scolastica dei ragazzi usciti dal percorso scolastico tradizionale, attivato ogni anno scolastico allo scopo di sostenerne i percorsi didattico-educativi individualizzati o per il conseguimento del diploma di terza media e, successivamente, con azioni di orientamento individualizzato, agevolandone il reinserimento nel circuito scolastico o l'avvio nel mondo del lavoro.

- è rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 12 e i 16 anni, in numero non superiore a sedici, segnalati dal servizio sociale territoriale, e a quest'ultimo dagli istituti scolastici, dal Tribunale per i minorenni e dai servizi socio-sanitari, per evasione dell'obbligo scolastico e rischio di dispersione scolastica;
- ragazze e ragazzi sono divisi in due gruppi-classe fino a un massimo di otto ragazze e ragazzi per ciascun gruppo;
- prevede attività didattiche per l'apprendimento e il conseguimento del diploma di scuola media inferiore e/o di qualifica professionale; attività educative per sostenere la crescita personale di ragazze e ragazzi e per agevolare, promuovere e regolare le dinamiche di gruppo; attività di orientamento finalizzate a preparare l'uscita dal progetto, l'inserimento nei normali circuiti scolastici, lo sviluppo di percorsi di autonomia;
- si dota di un responsabile del progetto; vi prestano la loro opera cinque educatori professionali, due dei quali del Servizio di sostegno socio-educativo (S.S.Ed.) del Comune di Trieste e insegnanti in numero congruo per le esigenze didattiche dei gruppi-classe in relazione agli obiettivi progettuali (diploma di licenza media o promozione alla classe superiore a quella di ammissione);
- valuta *in itinere* l'andamento degli apprendimenti, lo stato di realizzazione del progetto educativo individuale e del grado di coerenza con gli impegni assunti con il patto educativo; la valutazione *in itinere* è co-costruita con i ragazzi, le famiglie, gli insegnanti, gli educatori e gli operatori dei servizi sociali, educativi e socio-sanitari coinvolti.

### **Doposcuola socio-educativo**

Accoglie bambini e ragazzini dai cinque ai quindici anni di età, non escludendo di occuparsi di bambini più piccoli nonché, se del caso, delle loro famiglie; garantisce apertura quotidiana da un minimo di quattro ore al giorno, durante il periodo scolastico, a almeno otto ore al giorno, durante il periodo estivo.

Vi lavorano, a fianco di volontari laici e/o religiosi, almeno tre educatori uno dei quali ha funzioni di coordinamento del gruppo di lavoro, se non diversamente previsto dalle organizzazioni dei doposcuola;

prevede, se richiesta, la somministrazione del pranzo e di una merenda; integra, sostiene e accompagna le funzioni familiari nei percorsi scolastici e nell'educazione al governo del tempo libero, inclusi

accessi domiciliari; offre interventi strutturati legati agli impegni scolastici nonché di carattere educativo e di animazione; di concerto con il Servizio sociale prevede progetti per bisogni educativi speciali e modula, all'uopo, l'organizzazione.

## RETTE

### I. Strutture educative residenziali:

- ogni gestore precisa l'ammontare giornaliero o settimanale o mensile della retta;
- la retta è corrisposta per l'intero periodo dell'accoglienza, compresi il primo e l'ultimo giorno;
  - la retta è corrisposta per intero se i minori siano assenti
    - per ragioni sanitarie;
    - per saltuari pernotti con genitori, parenti o amici;
    - per periodi di vacanza non superiori ai quindici giorni;
    - per essersi sottratti alla vigilanza di educatrici e educatori (dal momento della sottrazione e sino al rientro in comunità o alla data della dimissione dalla comunità);
  - la retta è corrisposta nella misura del 30% se bambini e ragazzi siano assenti
    - per periodi di vacanza dal sedicesimo giorno in poi;
    - per la realizzazione di progetti di dimissione, rientro in famiglia, affidamento, adozione o autonomia e ciò, in ogni caso, per un periodo massimo di sessanta giorni dal giorno di avvio dei progetti;
    - negli altri casi, a partire dal quinto giorno consecutivo di assenza e fino alla dimissione in caso di assenze per motivi diversi e salve determinazioni concertate tra enti gestori e Servizio sociale del Comune di Trieste;
  - la retta è comprensiva di:
    - spese relative al personale;
      - vitto
      - dotazioni e spese igienico-sanitarie
      - integrazione e manutenzione di vestiario, scarpe, biancheria
      - visite e cure mediche, fino ad un massimo mensile di €50,00 in media *pro capite*
      - istruzione e formazione
      - attività sportive e di tempo libero
      - trasporti
      - consumi (acqua, elettricità, riscaldamento, telefonia) e manutenzioni ordinarie
      - altri oneri (quote di ammortamento/affitto, oneri assicurativi, spese generali, periodi di vacanza)
      - piccole spese personali degli ospiti (fino a €3,00= al giorno)

## 2. Strutture educative semiresidenziali a ciclo diurno:

ogni gestore precisa l'ammontare giornaliero della retta;

- la retta è corrisposta per intero per ogni giorno di presenza di bambini e ragazzi;
- la retta è corrisposta nella misura del 30% per ogni giorno di assenza;
- la retta è comprensiva di tutte le spese e comprende:
  - spesa per il personale;
  - acquisti di beni e servizi per vitto;
  - consumi (acqua, elettricità, riscaldamento, telefonia) e manutenzioni ordinarie;
  - altri oneri (quote di ammortamento/affitto, oneri assicurativi e spese generali)

## 3. Interventi educativi domiciliari

ogni operatore precisa il costo orario educativo e le spese accessorie e concorrenti;

- nel progetto per l'emancipazione sono previsti i costi dell'eventuale fase osservativa, dell'intervento educativo, del servizio di reperibilità (se richiesto) e di ogni altra spesa necessaria alla realizzazione del progetto;
- nel progetto di contrasto dell'istituzionalizzazione sono previsti i costi dell'eventuale fase osservativa, dell'intervento educativo, del servizio di reperibilità (se richiesto) e di ogni altra spesa necessaria alla realizzazione del progetto;
- nel progetto educativo domiciliare per l'autonomia sono previsti i costi della fase osservativa, dell'intervento educativo, del servizio di reperibilità (se richiesto) e di ogni altra spesa necessaria alla realizzazione del progetto.

## Interventi didattico-educativi

ogni gestore precisa l'ammontare giornaliero della retta;

la retta è corrisposta per intero per ogni giorno di presenza dei ragazzi/e;

la retta è corrisposta nella misura del 30% per ogni giorno di assenza;

- la retta è comprensiva di tutte le spese e comprende:
  - spesa per il personale;
  - acquisti di beni e servizi utili alla partecipazione/frequenza;
  - consumi (acqua, elettricità, riscaldamento, telefonia) e manutenzioni ordinarie;
  - altri oneri (quote di ammortamento/affitto, oneri assicurativi e spese generali)